



**COMUNE DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA
(Provincia di Grosseto)**

VERBALE delle DELIBERAZIONI del CONSIGLIO COMUNALE

Sessione di Prima convocazione Seduta Pubblica

DELIBERA N° 34 del 31/05/2022

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2022.

L'anno duemilaventidue, addì trentuno del mese di Maggio alle ore 09:10 in

Castiglione della Pescaia nella Sala Consiliare di questo capoluogo, convocato nelle forme prescritte, si è riunito il Consiglio Comunale.

Fatto l'appello nominale, risultano presenti i signori:

		Presente:			Presente:
NAPPI ELENA	S		BIANCALANI JESSICA	S	
MAZZARELLO FEDERICO	S		QUARATESI COSTANZA	S	
MARIANI ISABELLE	S		GIANNOTTI IANETTA	S	
LORENZINI SUSANNA	S		IAVARONE ALDO	S	
MASSETTI WALTER	S		CESARIO ALFREDO	S	
MUCCIARINI SANDRA	S		MAZZINI EDOARDO	S	
TAVARELLI FABIO	N				

12 **Presenti**

1 **Assenti**

Partecipa il Vice Segretario Generale del Comune dott.ssa Giorgia GIANNINI.

Assume la Presidenza il Presidente MARIANI ISABELLE.

PROPOSTA DI DELIBERA

PREMESSO CHE:

- L'articolo 1, comma 639 e seguenti, della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di stabilità per il 2014), ha istituito a partire dal 1 gennaio 2014 l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.), costituita a sua volta dall'IMU (Imposta Municipale propria), di natura patrimoniale, e da altre due componenti riferite ai servizi, che si articolano nella TARI (Tassa sui Rifiuti) e nella TASI (Tributo per i Servizi Indivisibili), aventi ognuna una propria disciplina ed autonomia applicativa;
- La Legge 27 dicembre 2019, n.160 ha abolito a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale (IUC) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI);

PRESO ATTO che la Tassa comunale sui rifiuti (TARI), disciplinata dall'art. 1, commi da 639 a 705, della citata legge n. 147/2013 è dovuta da chiunque possieda, occupi o detenga, a qualsiasi titolo, locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti;

PRESO ATTO altresì:

- che l'art. 1, comma 527, della Legge 205/2017 ha assegnato all'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambienti (ARERA) precise funzioni di regolazione e controllo in materia di "predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio del "chi inquina paga";
- che ARERA, con deliberazione n. 443/2019 del 31/10/2019 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per il periodo 2018/2021, adottando il nuovo Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei rifiuti da applicarsi dall'1 gennaio 2020;
- che ARERA, con deliberazione n. 363/2021 del 03/08/2021, ha introdotto il nuovo Metodo Tariffario Rifiuti MTR-2 in vigore dal 2022 che prevede un orizzonte temporale quadriennale, per cui le entrate tariffarie verranno ora determinate con riferimento alle annualità 2022/2025;
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, nonché le disposizioni per la determinazione delle tariffe TARI per le due macro-categorie di utenze, utenze domestiche ed utenze non domestiche;
- il comma 702, dell'art. 1, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà - regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate, ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. n.446/1997;

RICHIAMATO in particolare l'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019, disciplinante la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in particolare che il piano debba essere validato dall'Ente Territorialmente Competente (ETC), dove regolarmente costituito o, in sua assenza, da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore del servizio rifiuti e dall'ente locale;

TENUTO CONTO che nel territorio in cui opera il Comune di Castiglione della Pescaia, l'Autorità per il servizio di Gestione integrata dei rifiuti urbani ATO TOSCANA SUD assume il ruolo di ETC, Ente Territorialmente Competente per il servizio di gestione integrata dei rifiuti;

PRESO ATTO che la medesima disposizione rimette ad ARERA il compito di approvare il PEF integrato, ossia dopo che l'Ente Territorialmente Competente ha assunto le pertinenti determinazioni;

CONSIDERATO che l'elaborazione del nuovo PEF deve tenere conto dei contenuti minimi dettati dall'art. 18 del metodo MTR e che spetta ad ARERA il compito di approvare le predisposizioni tariffarie come deliberate dai Comuni a seguito dell'integrazione dei PEF approvati dagli enti territorialmente competenti;

DATO ATTO che la L. n. 25/2022 di conversione del D.L. n. 228/2021 (Decreto Milleproroghe) consente di approvare i piani finanziari, le tariffe ed i regolamenti TARI entro il 30 aprile di ciascun anno, sganciando quindi il termine di approvazione di detti provvedimenti dal termine di approvazione del bilancio e contestualmente lo stesso DL dispone lo slittamento al 31 maggio 2022 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022-2024. ;

PRESO ATTO:

- che con nota prot. 14851 del 18.05.2022 l'Autorità di Ambito ha inviato al Comune di Castiglione della Pescaia il Piano economico – finanziario (PEF) definitivo 2022 – 2025 del servizio di gestione dei rifiuti per l'anno 2022 approvato dall'Assemblea nella seduta del 17.05.2022 relativo al Comune di Castiglione della Pescaia;
- che il totale dei costi ammessi nel Piano economico finanziario 2022 relativo al Comune di Castiglione della Pescaia è pari ad € 4.580.654;

RITENUTO, per quanto sopra, di dare atto delle informazioni suddette, come riportate nel Piano finanziario 2022 relativo al Comune di Castiglione della Pescaia allegato alla presente deliberazione;

DATO ATTO che il predetto documento sarà trasmesso, entro il termine di trenta giorni, a cura del Direttore Generale dell'Autorità d'Ambito ATO TOSCANA SEI ad ARERA, ai fini della successiva approvazione, come previsto dall'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019;

TENUTO CONTO che, secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 6, della deliberazione ARERA n. 443/2019, *“fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente Territorialmente Competente”*, ovvero quelli risultanti a seguito delle deliberazioni del Consiglio Dell'Assemblea d'Ambito ATO TOSCANA SEI di validazione dei PEF TARI;

CONSIDERATO inoltre che:

- l'art. 1, comma 654, della Legge n. 27 dicembre 2013, n. 147, prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio;
- l'art. 11 del D.P.R. del 27 aprile 1999 n. 158 e successive modificazioni dispone che il Comune è tenuto a raggiungere la piena copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani attraverso la tariffa, articolata secondo il grado di copertura dei costi del servizio;

PRESO ATTO che:

- con deliberazione C.C. n. 45 del 30.06.2021 sono state approvate le tariffe TARI per l'anno 2021;

- la pubblicazione sul sito del MEF della delibera C.C. 45/2021 non è avvenuta entro il 28 ottobre 2021 determinando così l'inefficacia della stessa, non sanabile comportando per l'anno 2021 l'applicazione delle tariffe TARI dell'anno precedente ossia il 2020;
- la bollettazione relativa all'anno 2021 è stata effettuata con le tariffe approvate con la deliberazione CC n. 45 del 30.06.2021;
- si è proceduto ad effettuare il conteggio delle somme che sarebbero dovute essere incassate applicando le tariffe corrette, (anno 2020) ed è risultato una eccedenza nella bollettazione di € 10.176,10;

ATTESO che, sulla base dei dati specificati nel Piano Finanziario 2022, il Comune raggiungerà la copertura dei costi di gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti nella misura del 100%, così come indicato all'art. 11 del D.P.R. del 27.04.1999, n. 158 e s.m.i. con l'importo di € 4.580.654 IVA compresa ;

RITENUTO opportuno procedere quindi all'approvazione delle tariffe TARI 2022 secondo quanto stabilito dal D.P.R. n. 158/1999 sulla base dei dati risultanti dal Piano Economico –Finanziario 2022-2025 del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2022 definitivo, elaborato e trasmesso dall'Autorità di Ambito ATO Toscana SUD a questo Ente abbattuti della somma di € 10.176,10, inserita a ruolo ma non dovuta lo scorso anno a causa della mancata pubblicazione della delibera di approvazione delle tariffe entro il termine del 28.10.2021, come disposto dall'*art. 13, comma 15-ter, del D. L. n. 201 del 2011, convertito dalla legge n. 214 del 2011, inserito dall'art. 15-bis del D. L. n. 34 del 2019, convertito dalla legge n. 58 del 2019 ;*

VISTI:

- l'art. 1, comma 683, della Legge n. 147/2013, che prevede l'approvazione da parte del Consiglio Comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e della quota variabile, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;
- l'art. 1, comma 651, della Legge n. 147/2013 che prevede che il comune nella commisurazione della tariffa tenga conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999 n. 158;
- l'art. 1, comma 652, della Legge n. 147/2013 che prevede che il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio "chi inquina paga", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti;
- l'art. 1, comma 655, della Legge n. 147/2013 secondo il quale resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di ciò all'art. 33-bis del D.L. 31.12.2007 n. 248, convertito con modificazioni dalla L. n. 31 del 28.02.2008;
- l'art. 1, comma 652, della Legge n. 147/2013 secondo il quale è fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;
- l'art. 4, comma 2, del citato D.P.R. 158/1999 secondo il quale: "L'ente locale ripartisce tra le categorie di utenza domestica e non domestica l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali";
-

CONSIDERATO:

- che, per le utenze domestiche, la parte fissa della tariffa è determinata tenendo conto della superficie dell'immobile occupato e la parte variabile tiene conto dell'incidenza della quota del costo del servizio di gestione da attribuire in base ai componenti del nucleo familiare;
- che, per le utenze non domestiche, la parte fissa della tariffa è attribuita sulla base di un coefficiente relativo alla potenziale produzione di rifiuti connessa alla tipologia di attività per unità di superficie assoggettabile a tariffa e la parte variabile della tariffa è legata alla quantità totale di rifiuti prodotti dalle stesse;

ATTESO di non poter applicare per l'anno 2022 la riduzione straordinaria concessa per le annualità 2020 e 2021 sia sulla quota fissa che sulla quota variabile della tariffa per tutte le utenze non domestiche tenute alla chiusura obbligatoria dell'attività per un determinato periodo a causa dell'emergenza sanitaria, non essendo intervenuta nel corrente anno nessuna disposizione governativa di chiusura forzata;

RITENUTO di procedere, ai sensi dell'art. 4, comma 2 del D.P.R. n. 158 del 1999, alla ripartizione dei costi variabili e fissi tra le due macro categorie delle utenze domestiche e non domestiche, rispettivamente, nelle percentuali del 90,76 % e del 9,24%;

ATTESO che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 29/04/2014 è stato approvato il Regolamento per la disciplina della tassa rifiuti (TARI) successivamente modificato con delibere di consiglio Comunale n. 35 del 29/05/2015, n. 136 del 27/12/2018 e n. 44 del 30/06/2021;

RITENUTO necessario, alla luce di quanto sopra esposto, provvedere alla determinazione delle tariffe del tributo comunale sui rifiuti così come indicate negli elaborati allegati, che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

TENUTO CONTO che le tariffe entrano in vigore il 1° gennaio 2022, in virtù di quanto previsto dalle sopra richiamate disposizioni normative;

DATO ATTO che l'art. 1, comma 688 della sopra citata L. 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di Stabilità anno 2014), demanda ai comuni la determinazione delle scadenze di pagamento del tributo TARI;

RICHIAMATA la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze prot. 5648 in data 24.03.2014 la quale stabilisce che il Comune potrà stabilire di riscuotere il tributo con un numero diverso di rate, eventualmente di diverso importo e prevedendo il versamento di acconti sulla base degli importi versati nell'annualità precedente;

RICHIAMATO altresì il comma 15-ter dell'art. 13 del D.L. n. 201/2011, introdotto dal D.L. n. 34/2019 (Decreto Crescita) che stabilisce che i versamenti della TARI la cui scadenza è fissata dal Comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicati per l'anno precedente ed i versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal Comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato;

RITENUTO opportuno determinare il pagamento della TARI distinto in acconto con scadenza 31 Agosto e saldo con scadenza il 02 dicembre;

TENUTO CONTO che, ai sensi del comma 690 dell'art. 1 della Legge di stabilità 2014, la TARI è applicata e riscossa dal Comune;

ATTESO che l'art. 1, comma 688, della Legge di stabilità 2014 stabilisce che la riscossione della TARI avvenga tramite modello F24 o apposito bollettino di conto corrente postale ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali;

VISTA altresì la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale prot. n. 4033/2014 del 28/02/2014, la quale stabilisce le modalità per la trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale del Federalismo Fiscale, delle delibere di approvazione delle aliquote o delle tariffe e dei regolamenti dell'Imposta Unica Comunale;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale in data odierna di approvazione del Piano Economico Finanziario (PEF) per l'anno 2022;

VISTO il Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo in data 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii.;

RITENUTA la propria competenza ai sensi dell'articolo 42 del T.U. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

DATO ATTO che sono stati espressi pareri favorevoli ai sensi dell'art. 49 del T.U. n. 267/2000 e ss.mm.ii. qui allegati;

RITENUTO altresì di dichiarare immediatamente eseguibile la deliberazione in argomento, stante l'urgenza di procedere con gli adempimenti necessari per l'emissione dell'acconto TARI 2022;

DISPOSITIVO

1. DI DARE atto che le premesse costituiscono parte integrale e sostanziale del provvedimento;
2. DI PRENDERE ATTO del Piano Finanziario e dei documenti ad esso allegati, approvato con delibera del Consiglio Comunale n.33 del 31/05/2022 per un valore complessivo dopo le decurtazioni di cui al comma 1.4 della determina di ARERA n. 2/DRIF/2021 di € 4.580.654;
3. DI APPROVARE le tariffe della TARI per l'anno 2022, come da allegati alla presente deliberazione, sulla base dei dati risultanti dal piano economico- finanziario 2022 – 2025 del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2022 (PEF) definitivo, relativo al Comune di Castiglione della Pescaia, elaborato, approvato e trasmesso dall'Autorità di Ambito ATO Toscana SUD con nota prot. 14851 del 18.05.2022 abbattuto della somma di € 10.176,10, inserita a ruolo, ma non dovuta lo scorso anno a causa della mancata pubblicazione della delibera di approvazione delle tariffe entro il termine del 28.10.2021, come disposto dall'art. 13, comma 15-ter, del D. L. n. 201 del 2011, convertito dalla legge n. 214 del 2011, inserito dall'art. 15-bis del D. L. n. 34 del 2019, convertito dalla legge n. 58 del 2019 ;

4. DI DARE ATTO che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata in via previsionale la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, così come risultante dal Piano Economico e Finanziario;
5. DI DARE ATTO che alle tariffe TARI deve essere sommato il tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale, determinato dalla Provincia di Grosseto, nella misura del 5% per un importo pari ad € 228.523,89;
6. DI APPROVARE per l'anno 2022 le date di scadenza della TARI fissando il 31 agosto quale termine per il versamento dell'acconto e il 2 dicembre quale termine per il versamento del saldo;
7. DI PROVVEDERE ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 360/98;
8. DI TRASMETTERE copia della presente deliberazione all'Autorità di Ambito per gli adempimenti di sua competenza.
9. DI dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile

IL CONSIGLIO COMUNALE

- Vista la proposta sopra riportata;
- Visti gli allegati pareri di cui all'art. 49 del D.lgs 18.08.2000 n. 267;
- Uditi gli interventi la cui trascrizione verrà depositata agli atti d'Ufficio ed approvata con successivo atto deliberativo;
- Sentita la dichiarazione di voto del Consigliere Gianntti e Cesario, come da trascrizione depositata agli atti d'ufficio ed approvata con successivo atto deliberativo;
- Con voti favorevoli n. 8, astenuti 4 (MAZZINI EDOARDO;CESARIO ALFREDO;IAVARONE ALDO;GIANNOTTI IANETTA), contrari 0 resi nei modi di legge;

DELIBERA

di adottare e far propria la proposta sopra indicata approvandola integralmente nel testo sopra riportato.

Successivamente con voti favorevoli n. 8 , astenuti 4 (MAZZINI EDOARDO;CESARIO ALFREDO;IAVARONE ALDO;GIANNOTTI IANETTA) , contrari 0 resi nei modi di legge;

DELIBERA

Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile.

Letto, approvato e sottoscritto:

Presidente
MARIANI ISABELLE

Vice Segretario Generale
dott.ssa Giorgia GIANNINI

Ufficio Proponente:

SERVIZIO TRIBUTI

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82, art. 24 comma 2 e norme collegate.

COMUNE DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA
(Provincia di Grosseto)

PARERI ART. 49 D.LGS 18.8.2000 N. 267

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2022.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Settore interessato attesta, ai sensi dell'articolo 147-*bis*, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare e pertanto rilascia:

Parere: Favorevole

Note:

Eventuali allegati n. 2

li 24/05/2022

Il Responsabile del Servizio
(LORENZINI BARBARA)

Il Responsabile del Procedimento
(LORENZINI BARBARA)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82, art. 24 comma 2 e norme collegate.

COMUNE DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA
(Provincia di Grosseto)

PARERI ART. 49 D.LGS 18.8.2000 N. 267

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2022.

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-*bis*, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, rilascia:

Parere: Favorevole

Note:

Eventuali allegati n. _____

li 25/05/2022

I
l

R
e
s
p
o
n
s
a
b
i
l
e

T
A
S
S
E
L
L

I
P
A
O
L
A

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82, art. 24 comma 2 e norme collegate.

TARIFFE UTENZE DOMESTICHE

codice	descrizione categoria	tariffa fissa €/mq	tariffa var. €/utenza
	0 PERTINENZA - FINO A 1 COMPONENTE	0,575416	0
	0 PERTINENZA - 2 COMPONENTI	0,628943	0
	0 PERTINENZA - 3 COMPONENTI	0,68247	0
	0 PERTINENZA - 4 COMPONENTI	0,735997	0
	0 PERTINENZA - 5 COMPONENTI	0,782833	0
	0 PERTINENZA - 6 O PIÙ COMPONENTI	0,822978	0
codice	descrizione categoria	tariffa fissa €/mq	tariffa var. €/utenza
	1 ABITAZIONE - FINO A 1 COMPONENTE	0,575416	70,178348
	1 ABITAZIONE - 2 COMPONENTI	0,628943	163,749478
	1 ABITAZIONE - 3 COMPONENTI	0,68247	210,535043
	1 ABITAZIONE - 4 COMPONENTI	0,735997	257,320609
	1 ABITAZIONE - 5 COMPONENTI	0,782833	339,195348
	1 ABITAZIONE - 6 O PIÙ COMPONENTI	0,822978	397,677304
codice	descrizione categoria	tariffa fissa €/mq	tariffa var. €/utenza
	111 ABITAZIONE NON RESIDENTE - FINO A 1 COMPONENTE	0,575416	70,178348
	111 ABITAZIONE NON RESIDENTE - 2 COMPONENTI	0,628943	163,749478
	111 ABITAZIONE NON RESIDENTE - 3 COMPONENTI	0,68247	210,535043
	111 ABITAZIONE NON RESIDENTE - 4 COMPONENTI	0,735997	257,320609
	111 ABITAZIONE NON RESIDENTE - 5 COMPONENTI	0,782833	339,195348
	111 ABITAZIONE NON RESIDENTE - 6 O PIÙ COMPONENTI	0,822978	397,677304

TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE

codice	descrizione categoria	Tariffa fissa €/mq	Tariffa var. €/mq
	51 MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI CULTO	0,462073	1,276068
	52 CINEMA	0,419089	1,154232
	53 AUTORIMESSE, ATTRACCHI FLUVIALI E PORTUALI	0,462073	1,28248
	54 CAMPEGGI	0,870416	2,388619

55 STABILIMENTI BALNEARI	0,719974	1,44279
56 AUTOSALONI	0,354614	0,968272
57 ALBERGHI CON RISTORANTE	1,708595	4,703495
58 ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE	0,9134	2,500836
59 CASE DI CURA E RIPOSO	0,956383	2,63229
60 OSPEDALI E AZIENDA SANITARIA	0,881162	2,420681
61 UFFICI, AGENZIE, STUDI PROFESSIONALI	1,04235	2,853518
62 BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO	0,924146	2,529692
63 NEGOZI AL DETTAGLIO NON ALIMENTARI	0,988621	2,709239
64 EDICOLE FARMACIE TACCAIO E PLURILICENZE	1,031604	2,837487
65 NEGOZI PARTICOLARI	0,773703	2,334114
66 BANCHI DI MERCATO SETTORE NON ALIMENTARE	1,160555	3,174138
67 ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: PARRUCCHIERE, BARBIERE, ESTETISTA	1,053096	2,88558
68 ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: FALEGNAME, IDRAULICO, FABBRO, ELETTRICISTA	0,795195	2,180216
69 CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO	0,934892	2,571372
70 ATTIVITÀ INDUSTRIALI CON CAPANNONE	0,343868	1,44279
71 ATTIVITÀ ARTIGIANALI PRODUZIONE DI BENI	0,462073	1,28248
72 RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE, PUB	3,492411	9,596157
73 MENSE BIRRERIE AMBURGHERIE	2,86915	7,887252
74 BAR CAFFÈ GELATERIE PASTICCERIA	2,632741	7,229981
75 SUPERMERCATI	2,514536	6,909361
76 PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE	1,601136	4,392494
77 ORTOFRUTTA PESCHERIA FIORI E PIANTE PIZZA AL TAGLIO	4,545507	12,472118
78 IPERMERCATI GENERI MISTI	2,127684	5,835284
79 BANCHI DI MERCATO SETTORE ALIMENTARE	3,739566	10,25984
80 DISCOTECHE NIGHT CLUB	1,966496	5,396035
511 ASSOCIAZIONI	0,462073	1,276068
512 CASERME	0,462073	1,276068
531 MAGAZZINI SENZA VENDITA	0,462073	1,28248
532 AZIENDE AGRICOLE	0,462073	1,28248
541 DISTRIBUTORI CARBURANTE	0,870416	2,388619
542 IMPIANTI SPORTIVI	0,870416	2,388619
571 AGRITURISMI CON RISTORANTE	1,708595	4,703495

581 AGRITURISMI SENZA RISTORAZIONE	0,9134	2,500836
751 PANE E PASTA, MACELLERIA, SALUMI E FORMAGGI, GENERI ALIMENTARI	1,601136	4,398906